



Fossati Massimiliano

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1176/a
Revisore dei Conti n. 86312 Decreto Ministeriale 27/07/1999 Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28/09/1999
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Tribunale di Firenze al n. 6574
Mediatore Professionista

27/02/2025

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Nuove regole per il bonus "Industria 4.0"

Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che la Legge di Bilancio (art. 1, comma 445-448) ha modificato in più parti la disciplina del credito d'imposta c.d. **"Industria 4.0"** rimodulando, in particolare, il **termine** entro il quale viene riconosciuta l'agevolazione fiscale alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello **"Industria 4.0"**. Inoltre, è stata abrogata la disposizione che riconosce(va) tale credito di imposta alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, etc.) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0". Il comma 446 riconosce, invece, il credito d'imposta alle imprese che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi** funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il cita modello "Industria 4.0": in particolare il credito di imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal **1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025**, ovvero entro il **30 giugno 2026**, a condizione che entro la data del **31 dicembre 2025** il relativo **ordine risulti accettato** dal venditore e sia avvenuto il **pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro**. Infine, i commi 447 e 448 prevedono delle procedure di monitoraggio della fruizione dei crediti d'imposta suddetti.

Premessa

La legge di bilancio 2021 ha riconosciuto un **credito di imposta** alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello (cd. Industria 4.0), a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025,

ovvero entro il 30 giugno 2026, **“a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione”**.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del: a) 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, b) 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, c) 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro

Il Credito d'imposta “Transazione 4.0”

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 ed è riservata alle imprese che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi** destinati a **strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato**.

È riconosciuta per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025 ovvero fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro il **31 dicembre 2025** il relativo **ordine** sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

Osserva

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, esclusi:

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all'articolo 164 comma 1, TUIR;
- i beni per i quali il decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni elencati nell'allegato 3 della legge 208/2015 ovvero condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; aerei completi di equipaggiamento; materiale rotabile, ferroviario e tramviario;
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Si ricorda che per gli investimenti effettuati a decorrere dal 30 marzo 2024, l'accesso al bonus è subordinato alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito. A tale scopo, va compilato e inviato l'apposito modulo disponibile sul sito del Gestore dei servizi energetici.

Al completamento degli investimenti, va trasmessa un'altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva. Entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.

In ogni caso, non essendo previsto un termine perentorio a pena di decadenza, l'eventuale comunicazione preventiva "dimenticata" può essere trasmessa senza dover ricorrere all'istituto della remissione "in bonis", seguita dalla comunicazione aggiornata a consuntivo.

Soggetti beneficiari del bonus industria 4.0

Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono **escluse** le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, D.lgs. n. 231/2001) e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di queste situazioni.

Il credito d'imposta spetta anche per gli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni riguardanti beni strumentali tradizionali, diversi da quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese indicati negli allegati A e B alla legge n. 232/2016.

Per i beni tecnologicamente avanzati **immateriali** e **materiali**, le imprese devono produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritto nel rispettivo albo professionale o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni hanno caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai citati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (per il settore agricolo, la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato). Per i beni di costo unitario fino a 300.000 euro, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Gli effetti della legge di bilancio 2025 sul "Bonus industria 4.0"

Il **comma 445** apporta una serie di modificazioni all'articolo 1 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) **limitando la validità del credito di imposta cd. "Industria 4.0"** (comma 1057-bis) **al 31 dicembre 2024**, anziché fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Inoltre, è stato abrogato il **comma 1058-ter** il quale aveva riconosciuto detto bonus anche per gli acquisti di beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0" come software, sistemi di "*system integration*", piattaforme etc.

Di particolare interesse è il successivo **comma 446** il quale stabilisce che il citato credito d'imposta "Industria 4.0" sia **riconosciuto**, per gli investimenti effettuati **dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026**, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel **limite di spesa di 2.200 milioni di euro**.

Tale limite non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della presente legge il relativo ordine risulta accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Nuova procedura per il rispetto dei limiti di spesa

Il **comma 447** stabilisce una nuova procedura finalizzata al rispetto dei limiti di spesa di cui al **comma 446** prevedendo, in particolare, che l'impresa trasmetta **telematicamente** al Ministero delle imprese e del "made in Italy" una *"comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato sulla base del modello di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024 del Ministero delle imprese e del made in Italy adottato in attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67 del 2024"*.

Il comma in questione rinvia quindi a un ulteriore, apposito, decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del *made in Italy* per le necessarie modificazioni da apportare al predetto decreto, anche per quanto concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.

Osserva

L'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, prevede che ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti "Transizione 4.0", le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

Con Decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024 sono stati aggiornati i modelli di comunicazione relativi ai crediti d'imposta in oggetto, per la cui gestione il MIMIT si avvale del GSE (Gestore dei Servizi Energetici).

Osserva

L'Agenzia delle entrate in risposta ad una domanda ha precisato che:

→ *"Tenuto conto dei tempi tecnici di elaborazione delle comunicazioni da parte del GSE e del successivo invio all'Agenzia, per evitare di scartare i modelli F24 per assenza di comunicazioni già inviate dall'impresa al GSE ma non ancora trasmesse da quest'ultimo all'Agenzia, a partire dalla scadenza del 17 giugno 2024 si è proceduto a sospendere il rilascio delle ricevute dei modelli F24"*

(nei quali sono esposti a credito i codici tributo relativi ai crediti "Transizione 4.0") per 30 giorni, in attesa di ricevere le informazioni su tutte le comunicazioni inviate fino al 17 stesso. In tale periodo l'Agenzia verifica periodicamente se l'informazione proveniente dal GSE sia stata acquisita e, in caso positivo, sblocca la delega F24 mantenendo salva la data del versamento. In assenza di riscontri positivi nei 30 giorni, invece, la delega F24 sarà scartata".

Infine, il **comma 448** definisce poi una procedura di **monitoraggio** della fruizione dei crediti d'imposta "Industria 4.0" stabilendo che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni.

Osserva

Al raggiungimento dei limiti di spesa ivi previsti il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, anche al fine di sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti